



## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO La Selvaggia di Marina di Ravenna

### PARAGRAFO I CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO



#### ARTICOLO 1

Il presente regolamento è finalizzato a rendere possibile l'utilizzo del marchio "La Selvaggia di Marina di Ravenna" di proprietà della Cooperativa Piccola e Media Pesca La Romagnola e della Cooperativa Nuovo Conisub definite di seguito come il Concedente il marchio.

Le cooperative, grazie alla predetta iniziativa, intendono valorizzare la Selvaggia di Marina di Ravenna e lo sviluppo del comparto della pesca professionale locale.

Le Cooperative intendono riconoscere il ruolo e la professionalità dei pescatori subacquei (OTS) e creare un'importante occasione di marketing territoriale con utili ricadute sull'intera filiera del settore della pesca in mare.

Ai sensi del presente regolamento viene definita impresa qualsiasi soggetto iscritto agli elenchi ufficiali delle imprese, singola o associata o costituiti in rete d'impresa che intende utilizzare e beneficiare del marchio La Selvaggia di Marina di Ravenna.

#### ARTICOLO 2

Le imprese, per poter utilizzare il marchio, devono essere iscritte ed identificate nel data-base del Concedente e rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dal disciplinare di pesca allegato.

#### ARTICOLO 3

Il Concedente concede in uso il marchio garantendo la veridicità attraverso l'applicazione delle pratiche previste dal disciplinare di pesca della Selvaggia di Marina di Ravenna, come dichiarate dall'azienda utilizzatrice del marchio.

#### ARTICOLO 4

Le imprese, per poter essere iscritte nel data-base del Concedente ed utilizzare il marchio, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione agli elenchi ufficiali delle imprese;
- b) utilizzare un sistema di gestione della tracciabilità dei prodotti e delle merci, di natura pubblico-istituzionale oppure privato, tuttavia riconosciuto in Italia, Europa o a livello Internazionale;
- c) non essere state riconosciute colpevoli per infrazione alle normative europea e italiana in materia di tutela dell'ambiente, del consumatore, tracciabilità, etichettatura, igiene degli alimenti.

Tutti i requisiti sopra specificati potranno essere autocertificati all'atto della presentazione della domanda di inserimento nel data-base. La Commissione marchio (di cui all'ART. 5) si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di approfondimento.



## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO La Selvaggia di Marina di Ravenna

### ARTICOLO 5

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita la "Commissione marchio", i cui componenti sono nominati dal Concedente il marchio ed è così composta:

- 1 esperto di pesca
- 1 esperto di lavorazione e confezionamento della Cozza;
- 1 esperto di processi e sistemi di qualità nel settore ittico;
- 1 esperto di politiche ambientali marine;
- 1 esperto in marketing territoriale e del settore food.

La Commissione marchio valuta la documentazione fornita dall'azienda/impresa, a cui può richiedere le dovute integrazioni e/o precisazioni prima di accettare la richiesta di inserimento nel data-base;

Le sedute della Commissione marchio non sono pubbliche, ma può essere presente, se invitato e come semplice uditore, un rappresentante del Richiedente l'uso del marchio.

Ogni azienda richiedente è identificata da un numero d'iscrizione nel data-base.

### ARTICOLO 6

Le imprese che intendano annullare il loro inserimento nel data-base potranno farlo inviando richiesta scritta al Concedente e alla Commissione marchio. La richiesta di recesso non implica una cancellazione dei rapporti economici e finanziari attivi e passivi con il Concedente il marchio.

Per quanto riguarda la cancellazione dal data-base, l'istruttoria sarà analizzata ed eseguita dalla Commissione marchio.

La cancellazione potrà anche essere disposta d'ufficio dalla Commissione marchio nei seguenti casi:

- a) per uso scorretto del marchio o pregiudicazione dell'immagine del marchio stesso;
- b) per inosservanza grave del procedimento operativo cui al paragrafo successivo;
- c) per violazione di norme nazionali ed europee;
- d) per il venire meno, per cause anche indipendenti dalla volontà del titolare dell'azienda, di uno o più requisiti previsti per l'ammissione al data-base.

L'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è comunicato agli interessati con comunicazione scritta, per una convocazione in audizione.

### ARTICOLO 7

Il prodotto "La Selvaggia di Marina di Ravenna" è riferito esclusivamente alla specie *Mytilus galloprovincialis* e, così come meglio esplicitato nel disciplinare di prodotto, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:



## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO La Selvaggia di Marina di Ravenna

- Derivare da natura selvatica, da crescita spontanea su substrati sommersi (siano essi di origine naturale o artificiale) senza che vi sia attività antropica, di lavorazione, supporto alla crescita, sviluppo e accrescimento; sono consentite solo attività di preparazione a fini alimentari per il consumo fresco e trasformato;
- Essere raccolto a mano, da pescatori / operatori subacquei tramite esclusivo utilizzo di raschietto a mano, codifica attrezzo MIS, a basso impatto ambientale secondo il Codice di Condotta per le forme di pesca sostenibili a lungo termine e con benefici socio-economici
- Provenire dall'areale geografico indentificato nei compartimenti marittimi di: Chioggia, Ravenna, Rimini, Pesaro.
- Possedere, al momento della raccolta e della successiva commercializzazione la validazione sanitaria, la taglia commerciale e ogni altro parametro rispondente alle normative vigenti;
- Essere identificate, al momento del confezionamento, dal logo/bollino "La Selvaggia di Marina di Ravenna" rilasciato dal Concedente;
- Essere raccolto nel periodo compreso tra 1 Aprile e 31 ottobre, rispettando la stagionalità identificata dal ciclo di crescita e sviluppo del prodotto;
- Essere conferito in via esclusiva, a seguito della sua raccolta, nei locali individuati dal Concedente il marchio, in Marina di Ravenna, per la sua commercializzazione.

Per ogni altra integrazione alle caratteristiche di produzione è fatto rimando al disciplinare di produzione.

Altre caratteristiche de "La Selvaggia di Marina di Ravenna" sono descritte nel disciplinare di prodotto, in cui si delineano i principi della "sostenibilità" secondo i 3 pilastri: ambientale, sociale ed economico.

### PARAGRAFO II

#### PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO del MARCHIO

#### ARTICOLO 8

1. L'impresa presenta domanda di inserimento al data-base degli aventi diritto all'utilizzo del marchio mediante la compilazione degli appositi moduli forniti dal Concedente;
2. Il Concedente il marchio richiede tutte le informazioni necessarie per conoscere il processo di pesca e le modalità di gestione dell'attività, necessario alla concessione d'uso del marchio. Il richiedente il marchio è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste.
3. Dopo la verifica della Commissione marchio dei requisiti, l'impresa sottoscrive con il Concedente il marchio un accordo dal quale si evincono i seguenti impegni:

da parte dell'Impresa richiedente il marchio

- a) rispettare le norme europee e nazionali sulla tracciabilità, etichettatura e commercio;



## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO La Selvaggia di Marina di Ravenna

- b) rispettare le norme di legge connesse alle specifiche pratiche di pesca e confezionamento del prodotto ittico;
- c) accettare ed applicare il procedimento operativo di cui al punto 2, e comunicare tempestivamente ogni variazione;
- d) versare al Concedente il marchio gli obblighi finanziari secondo quanto disciplinato al successivo articolo 9;
- e) promuovere la visibilità del Marchio "La Selvaggia di Marina di Ravenna";

da parte del Concedente il marchio

- a) verifica l'applicazione del regolamento e del disciplinare;
- b) promuove la visibilità del Marchio "La Selvaggia di Marina di Ravenna"
- c) nel caso l'impresa richiedente risulti sprovvista di uno o più requisiti richiesti, il Concedente può anche fornire un'offerta tecnica e commerciale di assistenza.

### ARTICOLO 9

L'azienda che utilizza il marchio è tenuta a corrispondere annualmente al Concedente il marchio un contributo da concordare in fase di adesione al sistema di qualità della "La Selvaggia di Marina di Ravenna"

Tale contributo è composto da un importo fisso annuale e uno variabile che si basa sul peso del prodotto pescato/conferito.

### PARAGRAFO III UTILIZZO DEL MARCHIO

#### ARTICOLO 10

Il Marchio "La Selvaggia di Marina di Ravenna" è così descritto e la riproduzione deve rispettare le suddette caratteristiche.

Come meglio raffigurato nell'immagine sottostante



01 APR. 2021

## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO La Selvaggia di Marina di Ravenna

Esempio di riproduzione del marchio:



La dimensione minima del marchio deve essere **ALMENO 1/3** del logo dell'impresa richiedente

Eventuali deroghe alla riproduzione del Marchio su etichetta possono essere concordate tra le parti.

### ARTICOLO 11

1. Il Marchio "La Selvaggia di Marina di Ravenna" è apposto in etichetta al momento della commercializzazione del/i prodotto/i nelle fasi susseguenti al conferimento, come definito dal disciplinare del marchio.
2. Le etichette identificative sono fornite esclusivamente dal concedente il marchio, con la seguente modalità:  
gestione diretta delle etichette tramite il punto di sbarco e conferimento.

### ARTICOLO 12

E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo del marchio "La Selvaggia di Marina di Ravenna".

Il marchio può essere utilizzato accanto ad altri loghi/indicazioni, purché ciò non tragga in inganno sul suo significato.

In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio "La Selvaggia di Marina di Ravenna" o di violazione del disciplinare di raccolta o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il Concedente diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento, della concessione e del disciplinare.

In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la Commissione marchio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela del Concedente.



## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO La Selvaggia di Marina di Ravenna

La concessione d'uso del marchio è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie e della tutela del mare e dell'ambiente.

### PARAGRAFO IV SORVEGLIANZA E CONTROLLO

#### ARTICOLO 13

A garanzia del corretto impiego del Marchio, la Commissione marchio identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento e al disciplinare di raccolta de "La Selvaggia di Marina di Ravenna".

I controlli effettuati dagli incaricati della Commissione marchio non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Il Concedente si avvale di un Organismo di Controllo esterno accreditato, per le verifiche ispettive presso le imprese concessionarie, secondo un preciso Piano dei controlli.

#### ARTICOLO 14

Se il Concedente il marchio constata che un'impresa inserita nel data-base delle imprese autorizzate all'uso del Marchio "La Selvaggia di Marina di Ravenna" non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento e dal disciplinare, può procedere ad applicare le corrispondenti sanzioni, fatto salvo ciò non costituisca motivo grave di inadempienza per cui sussistono le condizioni di cui all'Art. 6.

Le sanzioni, comminate su proposta della Commissione marchio, proporzionalmente alla gravità delle infrazioni:

- sospensione dal diritto d'uso marchio;
- decadimento dal diritto d'uso marchio;
- avvio di azioni legali.

#### ARTICOLO 15

Fatte salve le competenze della Commissione marchio, che esprime una prima decisione di merito, tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento e al disciplinare, saranno inviate al foro competente di Ravenna per dirimere la controversia.

011 APR. 2021

L'IMPIEGATO ADDETTO

*Seppi Seppi*

